

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1124 del 26/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Gattatico, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE per l'attività di allevamento di bovini da latte e trasformazioni lattiero casearie
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1166 del 26/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.23714/2025

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Gattatico, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE per l'attività di allevamento di bovini da latte e trasformazioni lattiero casearie

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-3867 del 29/07/2022 adottata da Arpae per la Ditta SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE per l'impianto ubicato in comune di Gattatico – via Setti n.24 - provincia di Reggio Emilia e la successiva modifica non sostanziale DET-AMB-2022-4911 del 27/09/2022;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Gattatico ad ARPAE SAC in data 31/05/2025, e acquisita al protocollo con PG/128141 del 16/07/2025 – pratica Sinadoc 23714/2025 – inviata dal legale rappresentante della **SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE** (P.IVA 02009650355) con sede legale nel comune di Gattatico – via Rino Setti n.24 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all' attività di allevamento di bovini da latte e trasformazioni lattiero casearie svolta presso l'impianto ubicato in comune di **Gattatico - via Rino Setti n.24** - provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Modifica dell'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs n.152/06;

- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n.4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di Bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del R.R. n. 2/2024;

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la Legge n. 574/96, l'art. 112 del D. Lgs. n. 152/06 e la Delibera Regionale n. 1395 del 09/10/2006;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni

in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/130433 del 18/07/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;
- con PG/147109 del 14/08/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/156209 del 03/09/2025, PG/180116 del 13/10/2025 e PG/188396 del 23/10/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia per la matrice acque (PG/191311 del 28/10/2025);
- Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG/3872 del 12/01/2026);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di allevamento di bovini da latte e trasformazioni lattiero casearie situata in Comune di Gattatico, Via Rino Setti n.24 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE**, P.IVA 02009650355, nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Gattatico via Rino Setti n.24 - provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n.59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, inclusive delle acque reflue domestiche, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	ARPAE
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs n. 152/06	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D. Lgs. n. 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali"
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii."
- Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i."
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

3. DI STABILIRE che il presente atto modifica ed integra la precedente DET-AMB-2022-3867 del 29/07/2022 adottata da ARPAE, avente durata **15 (quindici) anni**, rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Gattatico in data 05/08/2022, di cui assume la scadenza con sostituzione dei suddetti allegati, modificata successivamente con DET-AMB-2022-4911 del 27/09/2022;

4. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Gattatico ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Gattatico e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

La Società Agricola Dall'Aglio società semplice svolge attività di allevamento di bovini con produzione di latte e successiva trasformazione in Parmigiano Reggiano da caseificio aziendale.

L'attività di lavorazione latte prevede l'impiego di 10 addetti, tra dipendenti e soci.

Il quantitativo di latte lavorato è di circa 15.000 l/giorno, pari a circa 54.000 q/latte all'anno per una produzione di Parmigiano Reggiano che si attesta attorno alle 10.000 forme all'anno.

Le acque reflue che si generano dall'attività sono acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature del caseificio e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stesso, dell'abitazione del casaro e dello spogliatoio in progetto afferente alla stalla.

La modifica di AUA, relativamente alla matrice scarichi idrici, è stata presentata per una variazione dell'impianto di depurazione, con aggiunta di una nuova vasca SBR (sequencing batch reactor), e la modifica degli stadi di trattamento delle acque reflue per migliorare il sistema depurativo esistente in previsione di un aumento della produzione.

Le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello spogliatoio del caseificio e dell'abitazione del casaro, per un carico inquinante pari a 10 Abitanti Equivalenti (AE), sono trattate tramite una fossa Imhoff del volume complessivo di 3300 litri;

Le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello spogliatoio a servizio della stalla, per un carico inquinante pari a 9 Abitanti Equivalenti (AE), sono trattate tramite:

- Degrassatore del volume utile di 229 litri in cui confluiscono inoltre le acque del refettorio e della lavanderia
- Fossa Imhoff del volume complessivo di 2477 litri

A valle dei sopra citati trattamenti le acque reflue domestiche confluiscono all'impianto di depurazione che raccoglie le acque del caseificio e dell'area destinata al lavaggio delle autocisterne per il trasporto di latte.

Rispetto all'impianto di depurazione precedentemente autorizzato, la Ditta prevede la modifica delle funzioni delle vasche di trattamento già presenti e l'installazione di una vasca di trattamento sequenziale a batch (SBR).

Il carico organico massimo previsto è pari a 500 Abitanti Equivalenti. Lo scarico è di tipo discontinuo ed è composto da circa 13,4 m³/gg di acque reflue industriali e di circa 4,4 m³/gg di acque reflue domestiche pretrattate.

L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali sarà costituito da:

◆ Vasca di raccolta e sollevamento: costituito da un pozzetto del volume utile pari a 0,4 m³. Al raggiungimento del livello di volume massimo all'interno del pozzetto, due pompe sommerse caricano il refluo verso la vasca di preossidazione, fino al raggiungimento del livello di volume minimo. I volumi sono misurati rispettivamente da galleggianti di massimo e di minimo. Le pompe funzionano in modo alternato, in modo da garantire che almeno una delle due pompe sia sempre operativa.

◆ Fase di preossidazione: avviene tramite 3 vasche collegate tra loro, che ricevono il refluo dal sollevamento e parte del fango di supero proveniente dalla vasca SBR. Il volume totale delle vasche è di 66 m³ suddivise in:

- una vasca da 10 m³ (ex denitrificazione)
- una vasca da 46 m³ (ex vasca di ossidazione biologica)
- una vasca da 10 m³ (ex sedimentatore)

Il collegamento delle vasche avviene tramite una pompa sommergibile e due galleggianti di livello. Il riempimento giornaliero in ingresso è di massimo 20 m³ /giorno.

◆ Vasca SBR Sequencing Batch Reactor: L'impianto è costituito da vasca da 78 m³ nella quale è posizionato un sistema di areazione forzata tramite soffiante con diffusione a microbolle, la cui intensità è regolabile, per mezzo di un inverter, in base all'ossigeno disciolto presente in vasca. È presente anche un ossimetro per la misurazione dell'ossigeno presente in vasca. Il trattamento viene effettuato anche con l'utilizzo di agente defosfatante. Nella vasca sono presenti pompa dosatrice esterna che immette il defosfatante direttamente nella vasca di ossidazione, pompa per il ricircolo dei fanghi, e pompa per l'allontanamento del chiarificato. Il ciclo SBR prevede che il refluo proveniente dalla vasca di preossidazione, viene assoggettato a defosfatazione e ad areazione a microbolle, per un tempo prestabilito; al termine di questa fase si interrompe l'aereazione e il refluo decanta all'interno della vasca. Tramite pompa di scarico, il surnatante viene scaricato fino al raggiungimento del livello di volume minimo nella vasca SBR. Un'apposita pompa di rilancio rimanda periodicamente parte del fango presente al suo interno verso la vasca fanghi, per ispessirlo, e verso la preossidazione per mantenere in essa una certa quantità di fango, necessaria per iniziare ad abbattere il carico inquinante.

◆ Vasca di raccolta e pozzetto scarico finale: le acque reflue passano attraverso una vasca di raccolta da 0,25 m³ per poi giungere nel pozzetto di scarico finale. La vasca di raccolta, contenente un volume rappresentativo dello scarico medio, scarica in quest'ultimo per "troppo pieno" ma è anche dotata di una pompa sommersa che ne permette il completo svuotamento ad un orario prestabilito. Tale vasca è utilizzata per il campionamento del refluo scaricato giornalmente dall'impianto, evitando che vi siano ristagni di refluo dei giorni precedenti. Lo scarico del pozzetto finale, invece, è posto sul fondo dello stesso.

◆ Vasca fanghi da circa 18 m³ (ex vasca di equalizzazione). La ristrutturazione prevede la messa in comunicazione tra la nuova vasca fanghi e la vasca di preossidazione, tramite un passaggio nella parte alta del setto tra le due vasche.

◆ Vasche polmone: due vasche di 4,5 m³ ciascuna, collegate tra loro sul fondo. Si prevede utilizzo come eventuale polmone, da riempire e svuotare tramite tubi flessibili e pompe sommerse con galleggiante incorporato.

Lo scarico delle acque reflue industriali, incluso delle acque reflue domestiche, è nel Cavo Sissa di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Le acque meteoriche dei pluviali sono recapitate anch'esse nel medesimo corpo idrico superficiale sopra citato tramite due autonomi punti di scarico.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo.

La Planimetria di riferimenti è la "Tavola UNICA " acquisita al protocollo PG/180116 del 13/10/2025.

Prescrizioni

1. L'intervento deve essere realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere tenuta in azienda e messa in visione agli agenti accertatori.
3. Deve essere eseguito un collaudo funzionale dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. L'esito del collaudo dell'impianto di depurazione dovrà essere tenuto in azienda e dovrà essere messo in visione agli agenti accertatori.
4. Le caratteristiche dello scarico, a valle dell'impianto di trattamento, devono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
5. Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.

6. Al fine di consentire agli agenti accertatori il controllo dello scarico, lo stesso scarico deve essere programmato di norma al mattino e, fino alle ore 11:00 di ogni giorno lavorativo, deve essere garantita la presenza di acque reflue all'interno della vasca di raccolta, rappresentative della qualità media delle acque reflue depurate. Trascorso questo orario, la vasca dovrà essere completamente vuotata dalla pompa esistente per garantire ogni giorno il campionamento di acque reflue con le stesse caratteristiche di quelle immesse nel sistema idrico recettore, e che non abbiano avuto il tempo di subire ulteriori processi ossidativi.
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
8. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
9. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione.
10. Si deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione sopra citati effettuati presso l'impianto.
11. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE e al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo deve essere presente a valle dell'impianto di trattamento, o della rete fognaria, idoneo sistema di chiusura. In caso di interruzione allo scarico i reflui dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente.
12. Devono essere mantenuti in perfetta funzionalità gli accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto) e deve essere presente e attivo un sistema efficace per il ripristino tempestivo dell'impianto.
13. Devono essere effettuati almeno 2 autocontrolli analitici, scaglionati nell'arco dell'anno solare, delle acque reflue industriali scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico, di cui almeno 1 riferito ad un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo, che dovranno evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
14. I certificati di analisi devono essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
15. I rifiuti (fanghi) derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente.
16. La Ditta deve provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte dall'azienda, che non devono confluire all'impianto di depurazione, per non comprometterne la funzionalità.
17. La ditta deve rispettare la vigente normativa in materia di rifiuti (comprensiva di iscrizione/registrazione al RENTRI, se soggetti). Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
18. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore e il punto di scarico deve essere mantenuto sgombrato al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
19. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e al Servizio Territoriale (ST) di ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc n. 23714/2025

ALLEGATO B

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'attività aziendale consiste tra l'altro in allevamento zootecnico di bovini da latte.

L'azienda agricola oggetto della presente AUA è in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.36593 del 12/04/2024 che prende in considerazione la situazione aziendale con 842 capi bovini di cui 430 vacche da latte, 232 rimonte e 180 vitelli.

PRESCRIZIONI

- 1) La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
- 2) La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
- 3) Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
- 4) Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Pratica Sinadoc n.23714/2025

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA' SEMPLICE"** è autorizzata a svolgere l'attività di **allevamento di bovini da latte e trasformazioni lattiero casearie** nell'impianto ubicato in Comune di **Gattatico – Via R. Setti n.24** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA A GASOLIO DA 775 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E2-E3	CALDAIA A GPL DA 28 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
ED1	ALLEVAMENTO STALLA - STABULAZIONE	EMISSIONI DIFFUSE					
ED2	VASCHE IN CEMENTO SCOPERTE (RAPPORTO S/V < 0,2	EMISSIONI DIFFUSE					
ED3	N.6 SILOS STOCCAGGIO MANGIMI	EMISSIONI DIFFUSE					

1) La Ditta è tenuta ad utilizzare nelle caldaie E1-E2-E3 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa certificato con apposito documento dal fornitore;

2) Relativamente al contenimento delle emissioni diffuse derivanti dall'allevamento, dalla stabulazione, dagli stoccaggi e dall'utilizzazione agronomica, la Ditta è tenuta a rispettare quanto indicato nella scheda tecnica allegata alla domanda presentata in data 01/07/2021.

3) Relativamente alla stalla ed alla stabulazione degli animali la paglia dovrà essere mantenuta asciutta, in quantitativo sufficiente a mantenerla palabile ed asciutta.

4) Dovranno altresì essere adottati i seguenti accorgimenti:

- Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilive adiacenti ai capannoni devono essere mantenuti in buone condizioni operative e di pulizia e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

- I depositi e gli stoccaggi di materiali potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a evitare dispersioni polverulente.

- Il carico di mangimi, cereali e farine deve avvenire preferibilmente per caduta all'interno dei silos. - Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite da fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi, scarti o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

- La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- Le vasche di stoccaggio delle deiezioni non palabili (in cemento o altro materiale in grado di resistere alle pressioni meccaniche) devono avere rapporto Superficie libera/Volume del contenitore $\leq$ a 0,2. Qualora non sia rispettata tale condizione, le vasche devono essere dotate di copertura (ad esempio solaio, tenda, etc.) o coperture flottanti (plastic sheets, argilla espansa impermeabilizzata, etc). Le vasche impermeabili aventi Rapporto S/V $>$ 0,2 esistenti, devono essere dotate di copertura (a esempio solaio, tenda, etc.) o coperture flottanti (plastic sheets, argilla espansa impermeabilizzata, etc) entro le scadenze temporali previste dall'art. 22 c. 1 lettera a) delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 e dalle successive disposizioni.
- Devono infine essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/128141 del 16/07/2025.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n. 23714/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince la compatibilità dell'attività con il clima acustico presente nell'area, senza superamenti dei limiti normativi vigenti in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.